



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N .7/10 DEL 22.2.2005

Oggetto: Decreto del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n.166- Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche.

L'Assessore del Lavoro, al fine di procedere ad una nuova programmazione pubblica delle attività di formazione in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo socio economico e delle politiche di valorizzazione delle risorse umane del territorio regionale e valutata, altresì, l'esigenza di garantire maggior efficacia ed efficienza al sistema della formazione professionale tali da assicurare standard qualitativi sempre più elevati, ritiene urgente:

- adeguare le attuali modalità di accreditamento ai contenuti della normativa comunitaria e nazionale, relativamente al rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, parità di trattamento e mutuo riconoscimento;
- modificare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative, sulla base di standard qualitativi in coerenza con quanto disposto dal D.M. 166/2001.

Considerato che la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, sull'Ordinamento della formazione professionale in Sardegna, riconoscendo la possibilità di svolgere attività di formazione professionale, finanziata con risorse pubbliche, esclusivamente ad organismi non a fine di lucro si pone in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia, e specificamente con la direttiva 92/50/CEE, che disciplina gli appalti pubblici di servizi, e con il D.M. n. 166/2001 attuativo dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, e con la successiva circolare esplicativa sulle procedure di accesso al F.S.E., che prevedono esplicitamente che possano richiedere l'accREDITAMENTO "le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica".

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta che possano richiedere l'accREDITAMENTO gli organismi pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie formative, che organizzano ed erogano l'attività formativa, le quali devono assicurare il rispetto dei livelli essenziali definiti dal D.M. 166/2001 e degli ulteriori livelli definiti nella presente delibera.

Con il presente atto di indirizzo per Agenzie Formative si intendono:



- Enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale;
- Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori del movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
- consorzi e società consortili;
- imprese e consorzi di imprese.

L' Agenzia formativa che intende accreditarsi, deve avere tra i propri fini istituzionali l'attività formativa e, indipendentemente dalla natura giuridica, deve produrre una dichiarazione d'impegno a firma del legale rappresentante ad esercitare le attività di formazione senza perseguire scopi di lucro, obbligandosi ad adottare un sistema di contabilità separata.

L'Assessore del Lavoro propone che i requisiti generali che le Agenzie formative devono dimostrare di possedere per l'accREDITAMENTO sono i seguenti:

- capacità didattiche e formative;
- affidabilità economico- finanziaria e patrimoniale;
- capacità logistiche (adeguatezza dei locali, delle aule, dei laboratori);
- adeguatezza delle competenze professionali specifiche per quanto riguarda il personale dirigente, docente e amministrativo;
- livelli di efficacia e di efficienza nelle attività formative precedentemente realizzate;
- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio.

Si propone, altresì, che i parametri, gli indicatori e i requisiti ulteriori siano specificatamente definiti mediante apposita direttiva assessoriale.

Dovrà essere attivata una nuova procedura di accREDITAMENTO "a sportello" per l'accertamento dell'idoneità didattica e organizzativa dei soggetti richiedenti, che consentirà l'iscrizione in apposito elenco diviso per macrotipologie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/10
DEL 22.2.2005

Nelle more delle verifiche atte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti e della definizione di una nuova procedura di accreditamento, i soggetti già accreditati ai sensi del D.M. 166/2001 per le macrotipologia B e C vengono inseriti provvisoriamente nell'elenco delle agenzie formative accreditate.

L'Assessorato cura la predisposizione della modulistica per la trasmissione on-line dei dati, anche attraverso l'adeguamento e la semplificazione del modello informatico esistente già predisposto dal CRS4 e provvede ad attivare una procedura di controllo *in itinere* volta a verificare il mantenimento dei requisiti richiesti.

La durata dell'accREDITamento è biennale ed è strettamente correlata al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato il conseguimento.

Deve inoltre, essere assicurato il rispetto dei regimi di mutuo riconoscimento dei sistemi di accREDITamento delle altre Regioni e degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, seppure subordinato alla previa verifica della compatibilità con i requisiti previsti dalla Regione o dal Paese di origine rispetto a quelli della Regione Sardegna.

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato, da mandato all'Assessore del Lavoro ad impartire, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente delibera, idonee direttive per la definizione del nuovo modello di accREDITamento delle Agenzie formative della Regione Autonoma della Sardegna e dopo ampia discussione, tenuto conto che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha espresso il parere di legittimità sulla proposta di deliberazione e che l'Autorità di Gestione del Centro Regionale di Programmazione con nota n° 729 del 02.02.2005 ha espresso il parere di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale

DELIBERA

in conformità.